



# COMUNE DI GIFFONE

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

## REGOLAMENTO UTILIZZO PALESTRA COMUNALE

### **Art. 1 - Utilizzo della palestra Comunale**

Il Comune di Giffone concede ad Istituzioni Scolastiche, Associazioni, Enti Organizzazioni e simili nonché a privati l'uso della palestra comunale nei termini ed alle condizioni di cui al presente regolamento.

Gli interessati all'uso dei locali considerati saranno in seguito denominati "Concessionario" e/o "Utilizzatore".

### **Art. 2 - Modalità e condizioni della concessione**

La concessione in uso della palestra comunale non potrà mai essere tale da recare pregiudizio alla proprietà del Comune di Giffone ed al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

L'utilizzazione della palestra, fuori dall'orario del servizio scolastico viene concessa in forma gratuita agli Enti, Associazioni e gruppi costituiti a livello territoriale comunale non a fini di lucro<sup>1</sup> che:

1. Promuovono interventi in relazione a problematiche socio-educative emergenti quali la dispersione scolastica, l'orientamento, l'integrazione dei portatori di handicap, l'educazione alla salute e la partecipazione;
2. Svolgono attività rivolte a produrre progetti educativi integrati a livello territoriale in cui risultino coinvolti famiglie, scuola, enti locali e associazionismo;
3. Attuano iniziative per la formazione professionale, per l'educazione permanente degli adulti e per l'integrazione tra agenzie educative e mondo del lavoro;
4. Promuovono attività culturali, educative, sociali, sportive.

Le attività e gli interventi sopraelencati dovranno essere svolti a favore della comunità in forma gratuita. La concessione non può superare più di tre ore a settimana da svolgere in modo flessibile.

---

<sup>1</sup> i quali non dovranno percepire, per le attività svolte all'interno della palestra comunale concessa in uso, alcun compenso, comunque denominato. In caso contrario, la concessione potrà avvenire esclusivamente dietro pagamento della tariffa di cui al successivo articolo 3

### **Art. 3 – Enti o associazioni utilizzatori**

L'utilizzazione può essere altresì concessa nelle forme di cui al precedente articolo a:

1. Gruppi, Associazioni, Enti costituiti che non abbiano sede in ambito comunale e che non abbiano finalità di lucro<sup>2</sup>;
2. Singoli privati, residenti e non, per lo svolgimento di attività sportive e/o ludiche che non abbiano finalità di lucro<sup>3</sup>;
3. Organizzatori di corsi e/o attività a pagamento a favore della comunità;
4. Associazioni sportive e ricreative locali che non hanno finalità di lucro<sup>4</sup>.

Agli utilizzatori di cui al precedente punto tre (3) la concessione della palestra sarà riconosciuta previo pagamento di una tariffa, che verrà determinata annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale. Resta a carico del responsabile dell'attività la pulizia degli ambienti, sia nel caso la concessione venga data secondo le forme stabilite dall'articolo 2, sia secondo le forme stabilite dall'articolo 3.

### **Art. 4 – Modalità e termine per la presentazione delle richieste**

Il Dirigente scolastico, all'inizio di ogni anno scolastico, ove interessato all'utilizzo della palestra dovrà inoltrare al Responsabile dell'area Tecnica e Vigilanza apposita richiesta, corredata con il calendario scolastico di utilizzo della struttura.

I Gruppi, le Società, gli Enti e le Associazioni interessati all'uso della palestra comunale dovranno inoltrare apposita richiesta al Comune conforme al modello allegato al presente Regolamento (SUB A). La domanda va presentata per tutte le attività programmate dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo; dovrà, pertanto, essere allegato il programma – calendario delle attività.

Gli altri soggetti devono presentare apposita richiesta al Comune conforme al modello allegato al presente Regolamento (SUB B).

Le domande dovranno pervenire all'Amministrazione comunale (corredate da atto costitutivo e statuto se trattasi di nuove Società Sportive o se sono state apportate significative modificazioni agli atti già depositati presso l'Amministrazione comunale) entro il 30 aprile di ogni anno.

Per attività non annuale la richiesta dovrà essere presentata con termine non inferiore a 5 giorni antecedente la data di utilizzo.

In relazione all'uso dei locali, gli utilizzatori dovranno specificare nell'istanza:

- a) il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali, quale referente;
- b) di impegnarsi ad osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto del presente regolamento;

---

<sup>2</sup> i quali non dovranno percepire, per le attività svolte all'interno della palestra comunale concessa in uso, alcun compenso, comunque denominato. In caso contrario, la concessione potrà avvenire esclusivamente dietro pagamento della tariffa di cui all'articolo 3;

<sup>3</sup> Vedi nota 2;

<sup>4</sup> Vedi nota 2;

- c) sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte degli istituti cittadini o attività promosse dal Comune di Giffone;
- d) lasciare i locali, dopo ogni loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche della scuola.

### **Art. 5 – Rilascio della concessione**

La concessione in uso della palestra comunale ai singoli interessati, per i quali la relativa domanda sia stata accolta, avviene, in quanto trattasi di servizio di domanda individuale di cui al D. L. n. 415 del 28.12.1989, convertito in legge n. 38 del 28.2.1990, mediante specifico atto emesso dal responsabile del competente servizio, sentita la Giunta Comunale, con il quale viene individuato il singolo concessionario, il relativo calendario d'uso, il periodo di concessione, la/le disciplina/e sportiva/e praticata/e e quant'altro necessario alla gestione di che trattasi.

L'atto di concessione, redatto in duplice originale, viene sottoscritto dal concessionario in segno di piena accettazione degli spazi, degli orari e del periodo concessi; della piena accettazione delle norme dettate dal presente regolamento; di assunzione delle responsabilità conseguenti alla concessione stessa.

La sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario è condizione preliminare indispensabile per l'avvio delle attività sportive presso la/le strutture concesse.

La concessione avrà validità per il periodo che la stessa indicherà il quale non potrà eccedere il 31 agosto dell'anno successivo e, pertanto, sopravvenuto il termine di scadenza, la stessa scadrà da ogni effetto senza che intercorra alcuna comunicazione in merito.

Eventuali variazioni concernenti la concessione d'uso che dovessero verificarsi durante la stagione sportiva, dovranno essere tempestivamente comunicate da parte del concessionario all'Amministrazione Comunale che ne prenderà atto e valuterà la sussistenza dei presupposti per la conferma, ovvero la revoca, della concessione stessa in applicazione delle norme dettate dal presente regolamento.

### **Art. 6 – Obblighi ed oneri dei terzi nell'utilizzo delle palestre**

L'utilizzo della palestra da parte di terzi è subordinato all'osservanza di quanto segue:

- a) per la pratica sportiva sul campo a ciò destinato è fatto obbligo di sostituire le scarpe con idonee calzature;
- b) è vietata al terzo utilizzatore l'installazione di strutture fisse o di altro genere, salva preventiva autorizzazione dell'ente proprietario o gestore;
- c) è vietato lasciare in deposito, all'interno della palestra e fuori dall'orario di concessione, attrezzi e quant'altro, che potranno, previa autorizzazione del Comune, essere depositati in locali a ciò destinati;
- d) qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia all'interno dei locali dovranno essere tempestivamente segnalati all'ente concessionario;
- e) nel caso in cui i fatti indicati al precedente comma d) rivestano particolare gravità e necessitano quindi di interventi urgenti e inderogabili, la segnalazione potrà essere fatta telefonicamente, purché alla stessa segua comunicazione scritta;
- f) l'inosservanza di quanto stabilito alle precedenti lett. c) e d) comporterà per i terzi utilizzatori l'assunzione a loro carico di eventuali conseguenti responsabilità;

- g) i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine del loro uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizione idonee il garantire il regolare svolgimento dell'attività di altri terzi;
- h) l'utilizzo della palestra è consentito fino alle ore 22,30, salvo deroga;
- i) i fruitori hanno l'obbligo di provvedere alla tenuta e custodia delle chiavi di ingresso, allo spegnimento di attrezzature, macchine ed illuminazione interna e chiusura delle porte oltre alla pulizia ed ordine dei locali concessi.

È compito del responsabile delle attività, designato dagli Enti e/o Associazioni, tenere un registro giornaliero delle presenze in modo che in qualunque momento sia possibile all'autorità di polizia giudiziaria conoscere i nominativi di coloro che erano presenti nell'edificio durante lo svolgimento delle attività.

## **Art. 7 – Responsabilità**

I terzi utilizzatori in genere rispondono dei danni provocati alle strutture sia in conseguenza dell'esercizio della pratica sportiva sia per le azioni del pubblico ammesso alle manifestazioni. I danni dovranno essere immediatamente comunicati all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di chiedere idonea garanzia, da stabilirsi caso per caso, in relazione all'importanza delle attività svolte ai sensi del successivo art. 8.

Tutte le Responsabilità dirette e/o indirette relative allo svolgimento e alla conduzione delle attività per le quali viene richiesto l'utilizzo dei locali e delle attrezzature sono a completo carico del responsabile dell'attività.

Così come resta a carico dei responsabili delle attività, per manifestazioni che necessitano delle tasse SIAE, ogni incombenza relativa.

L'eventuale effettuazione di spese, che si rendessero necessarie per il provvisorio utilizzo dei locali, compete in modo totale ai responsabili delle attività, i quali restano anche impegnati dopo la riconsegna degli ambienti, alla completa rimessa in ripristino.

Sono a completo carico del responsabile dell'attività, destinato dagli Enti, Gruppi e Associazioni, anche tutte le responsabilità civili e penali per i danni a persone e alle cose che, dall'utilizzo dei locali e delle attrezzature, possano derivare all'Amministrazione Comunale, alla scuola, ai fornitori ed a terzi.

È fatto altresì divieto a tutti i fruitori di fumare negli ambienti concessi per l'utilizzo.

Il responsabile dell'attività, designato dagli Enti, Gruppi e/o Associazioni, deve assicurare un uso corretto dei locali, garantendo che:

- l'utilizzo sia effettuato secondo le modalità, i limiti e gli scopi dichiarati nella domanda e acconsentiti dall'atto di concessione d'uso;
- durante l'utilizzo sia presente la persona designata nella domanda quale responsabile;
- non sia effettuata attività commerciale alcuna negli ambienti concessi<sup>5</sup>;
- nessuno deve accedere ad altri locali non compresi nell'atto di concessione;

---

<sup>5</sup> Non è ammessa, all'interno, né all'esterno della palestra comunale e delle sue immediate vicinanze la vendita e/o la somministrazione, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, di cibi e bevande, durante tutta la durata di utilizzo della palestra stessa, salvo deroga autorizzata.

- l'utilizzo degli ambienti sia in ogni caso compatibile alla reale destinazione d'uso ed agibilità dei locali.

Il responsabile dell'attività dovrà inoltre sottoscrivere la dichiarazione di assunzione delle responsabilità previste dal presente regolamento.

### **Art. 8 – Cauzione**

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere idonea garanzia, mediante cauzione prestata in una delle forme previste dalla normativa vigente (fideiussione bancaria o assicurativa), per l'importo da stabilirsi caso per caso in relazione all'importanza dell'attività svolta, al livello di rischio, al pregio dell'impianto sportivo concesso e all'ampiezza della fascia oraria di utilizzo.

La cauzione dovrà coprire interamente il periodo di concessione e sarà acquisita dall'Amministrazione Comunale contestualmente alla formalizzazione della concessione.

### **Art. 9 – Obblighi dell'Amministrazione Comunale in caso di gestione diretta**

La gestione in economia del Comune comporta:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) la custodia;
- c) la pulizia;
- d) le spese di esercizio.

### **Art. 10 – La gestione convenzionata**

L'Amministrazione Comunale può affidare alla Società, Ente o Associazione, con adozione di apposita convenzione, la gestione della palestra, esclusa la manutenzione straordinaria e le spese di esercizio, previo accordo economico tra le parti. I costi derivati da tale incarico verranno comunque computati nelle spese di gestione.

### **Art. 11 – Oneri per l'utilizzo**

Il concessionario autorizzato all'uso continuativo della palestra comunale è tenuto al versamento di quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale, da versare in rate mensili anticipate da entro il mese precedente a quello di utilizzo. Gli utenti occasionali, autorizzati volta per volta all'accesso, dovranno versare anticipatamente quanto dovuto, cioè prima di avere accesso all'impianto sportivo concesso. La recidiva omissione del versamento (per n. 2 mensilità anche non consecutive nel corso dell'anno), comporterà l'automatica decadenza della concessione in uso, con obbligo dell'Amministrazione Comunale di avviare il procedimento per il recupero forzoso delle somme a credito.

### **Art. 12 – Potere ispettivo**

Il Comune potrà in qualsiasi momento vigilare – controllare l'esatto adempimento delle condizioni e clausole di concessione. Il Comune, per i medesimi motivi e a mezzo del proprio personale, potrà avere libero accesso prima, durante e dopo lo svolgersi delle attività sportive.

### **Art. 13 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia e che potranno essere emesse dalle competenti autorità sovraordinate in quanto applicabili e compatibili con la natura comunale degli impianti sportivi rientranti nella disciplina del presente atto normativo.